

C.E.S.I.

CONFEDERAZIONE EUROPEA SINDACATI INDIPENDENTI

STATUTO

**L'EQUIPARAZIONE GIURIDICA - ECONOMICA
DEI LAVORATORI
NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

Art. 1 – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – EMBLEMA

È costituita la “Confederazione Europea Sindacati Indipendenti” denominata “C.E.S.I.”

La C.E.S.I. ha sede in Napoli, via Montesanto, 52 – Telefono 5497841 – Fax 5641569.

La durata della C.E.S.I. è illimitata.

L’emblema della C.E.S.I. che potrà essere riprodotto anche sulla tessera sociale confederale, sulla carta stampata, nello statuto, nelle pubblicazioni edite dalla Confederazione, etc. etc; è costituito:

Da uno scudo azzurro, recante nell’interno tante stelle oro per quante sono le Nazioni dell’Europa, e all’interno la denominazione C.E.S.I.

Art. 2 PRINCIPI

La C.E.S.I. non ha carattere politico e si ispira ai principi fondamentali del sindacalismo libero democratico indipendente.

ART. 3 - RAPPRESENTANZA

La C.E.S.I. rappresenta i singoli iscritti e, su richiesta, le varie associazioni di categoria.

La C.E.S.I., sulla base dei principi stabiliti dall’art. 2, intende realizzare gli scopi statutari.

ART. 4 - ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione alla C.E.S.I. comporta per l’iscritto:

- A. l’adesione alla piattaforma programmatica rivendicativa della Confederazione;
- B. l’impegno ad osservare lo statuto;
- C. l’obbligo a seguire le direttive stabilite dagli Organi della Confederazione.

Art. 5 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Possono chiedere l’iscrizione alla C.E.S.I. presso la residenza o direttamente presso la segreteria provinciale della Confederazione, tutti i cittadini italiani di ambo i sessi e di qualsiasi età, che sono in attività di servizio o in quiescenza o disoccupati.

Art. 6 – DIMISSIONI

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto e accettate dalla segreteria provinciale di appartenenza. Per i membri degli organi direttivi centrali e periferici della confederazione, le dimissioni debbono essere accettate dall’organo di cui il dimissionario fa parte. Nel caso che il dimissionario sia stato, prima delle sue decisioni, sottoposto a procedimento disciplinare, l’esame delle sue dimissioni può essere sospeso fino alla deliberazione del collegio dei probiviri. L’accettazione delle sue dimissioni estingue comunque, il procedimento disciplinare.

Art. 7 – DIRITTO DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti hanno diritto:

- a) frequentare i locali della Confederazione;
- b) partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Confederazione;
- c) intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee che si svolgono ai vari livelli;
- d) usufruire di tutti quei benefici comunque concessi dalla confederazione;
- e) presentare per iscritto alla Segreteria Generale Confederale reclami e proposte utili per migliorare il funzionamento della Confederazione;
- f) essere eletti nelle varie cariche sociali;
- g) prendere parte alle votazioni che loro competono in base alla qualifica rivestita.

Art. 8 – DOVERE DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti hanno l’obbligo di:

- a) osservare lo statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) pagare nei prescritti termini le somme, a qualsiasi titolo dovute;
- c) tenere un comportamento corretto e dignitoso, soprattutto, nei locali della Confederazione.

Art. 9 - PROVVEDIMENTI

In caso di trasgressione delle norme sociali, la segreteria generale della Confederazione può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo verbale o scritto;
- b) la sospensione fino a sei mesi da ogni attività per atti di indisciplina;
- c) la cancellazione in caso di espulsione;
- d) la radiazione per morosità;
- e) l'espulsione nel caso di indegnità.

Contro i provvedimenti della segreteria generale confederale si ha facoltà di ricorrere al Collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla notificazione.

Art. 10 ASSOCIAZIONI FEDERATE ESTERNE

Le associazioni di lavoratori locali o nazionali, che intendono aderire alla C.E.S.I., devono presentare domanda alla segreteria generale confederale, accompagnata dallo statuto e dall'elenco nominativo delle cariche sociali e degli iscritti. La segreteria generale confederale decide sull'accoglimento o meno della domanda. Le associazioni federate versano alla C.E.S.I. un contributo annuo in ragione dei propri iscritti. La misura dei contributi e le modalità dei loro versamenti sono di volta in volta stabilite dalla segreteria generale confederale. Le Associazioni federate, in caso di morosità, vengono dichiarate dimissionarie con deliberazione della Segreteria Generale Confederale.

Le Associazioni federate perdono la loro adesione:

- a) per recesso,
- b) per radiazione adottata dalla segreteria generale della C.E.S.I.

Le Associazioni Nazionali federate fanno parte di diritto del Consiglio Generale della C.E.S.I.

La designazione del rappresentante è di competenza della segreteria nazionale federata. I rappresentanti delle associazioni federate fanno parte di diritto degli organi confederali locali di pari livello. La designazione del loro rappresentante è di competenza della segreteria locale. Le associazioni nazionali e locali federate partecipano al congresso della C.E.S.I. poiché estranei alla struttura interna della Confederazione. I loro rappresentanti nazionali e locali possono essere invitati come osservatori dalla Segreteria Generale della C.E.S.I.

Le associazioni nazionali e locali federate indicano i loro congressi a norma dei rispettivi statuti. Il Segretario Generale Confederale ed i componenti della segreteria generale confederale partecipano come osservatori ai loro congressi e possono essere chiamati dall'assemblea congressuale a presiedere i lavori dell'assemblea stessa. Le associazioni federate hanno l'obbligo di comunicare alla segreteria generale della C.E.S.I. le variazioni dello statuto e dei loro organi direttivi nel termine di 30 giorni dalla avvenuta variazione. Sono, inoltre, tenuti a comunicare, alla fine di ogni anno, il numero dei propri iscritti. L'adesione alla Confederazione da parte delle federazioni esterne è annuale ed il pagamento del contributo annuale è obbligatorio anche in caso di recesso o radiazione. Le associazioni federate hanno autonomia nella tutela dei loro particolari interessi, nel quadro delle direttive generali della C.E.S.I.

I problemi di carattere generale delle varie categorie di lavoro sono di competenza esclusiva della C.E.S.I. In caso di mancato adempimento delle norme del presente statuto o di indegnità, la C.E.S.I., può adottare, a seconda della gravità del caso, a carico delle associazioni federate, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto formulato dal Segretario Generale Confederale;
- b) espulsione deliberata dalla segreteria generale confederale.

Art. 11 – ASSOCIAZIONI FEDERATE INTERNE

Le associazioni federate interne sono le Federazioni Nazionali, la cui costituzione viene effettuata dalla Segreteria Generale Confederale.

Dette federazioni hanno un'unica sigla denominata S.E.I.O.S. "Sindacato Europeo Indipendente Operatori Scuola".

Le Associazioni federate interne possono omettere la sigla S.E.I.O.S. (tranne il settore scuola), sostituendola all'atto della costituzione con la dicitura Sindacato Europeo Indipendentemente seguito dalla categoria di appartenenza, oppure mantenere la sigla C.E.S.I., seguita dalla categoria di appartenenza.

Da quanto sopra si evince chiaramente che le federazioni interne della C.E.S.I. avranno a seconda del settore di appartenenza, le seguenti denominazioni:

S.E.I.O.S. – SCUOLA

S.E.I.O.S. – Università oppure C.E.S.I. – Università

S.E.I.O.S. – Enti Locali oppure C.E.S.I. – Enti Locali

C.E.S.I. – funzione Pubblica oppure Sindacato Europeo Funzione pubblica

C.E.S.I. – Trasporti – Sindacato Europeo Indipendente trasporti

C.E.S.I. – Postelegrafonici – Sindacato Europeo Postelegrafonici

- Sanità

- Enti Locali

- Trasporti

- Poste e telecomunicazioni e così via.

Dette federazioni fanno parte integrante della C.E.S.I.

Soltanto i delegati eletti nei congressi provinciali di queste federazioni hanno diritto a partecipare al Congresso Nazionale della Confederazione. In caso di controversie, scissioni o radiazioni, le sigle delle suddette federazioni e i relativi Statuti continueranno a fare parte integrante della Confederazione. I segretari Generali delle Federazioni Interne sono membri di diritto del Consiglio Generale Confederale.

Il Segretario Generale Confederale della C.E.S.I. sentita la segretaria confederale, può commissariare le federazioni interne quando violano i principi e le norme statutarie.

continueranno a fare parte integrante della Confederazione. I segretari Generali delle Federazioni Interne sono membri di diritto del Consiglio Generale Confederale.

Il Segretario Generale Confederale della C.E.S.I. sentita la segretaria confederale, può commissariare le federazioni interne quando violano i principi e le norme statutarie.

Art. 12 – ORGANI NAZIONALE C.E.S.I.

Sono organi nazionali della C.E.S.I.:

- 1) il Congresso Nazionale Confederale;
- 2) il Congresso Generale Confederale;
- 3) il Congresso Direttivo Confederale;
- 4) la Segreteria Generale Confederale;
- 5) il Collegio Dei Probiviri Confederale.

Art. 13 – CONGRESSO NAZIONALE CONFEDERALE

Il Congresso Nazionale Confederale è il massimo organo deliberante della C.E.S.I.

Art. 14 – COMPOSIZIONE

Il congresso è composto:

- a) dai componenti del Congresso Direttivo Confederale;
- b) dai delegati eletti nei congressi provinciali delle federazioni della C.E.S.I. purché in regola con il tesseramento; detto tesseramento deve essere anteriore a tre mesi.

Per poter partecipare al Congresso occorre essere stati eletti delegati in base alle norme di attuazione contenute nel regolamento delle elezioni predisposte dalla segreteria nel regolamento delle elezioni predisposte dalla segreteria generale confederale.

Art. 15 – CONVOCAZIONE

Il congresso viene convocato ordinariamente ogni tre anni, straordinariamente in qualsiasi momento, su deliberazione del Congresso Generale Confederale, a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 – COMPITI

Il congresso:

- a) fissa le direttive dell'azione sindacale;
- b) elegge i componenti del consiglio generale;
- c) elegge il collegio dei probiviri e quello dei Sindaci;
- d) approva lo statuto della C.E.S.I.

Lo statuto delle C.E.S.I. può essere modificato, in via ordinaria, dal Congresso con la maggioranza assoluta di 2/3 più 1 e, in via straordinaria, in qualsiasi momento dalla segreteria generale confederale con la maggioranza dei suoi componenti;

- e) approva la relazione sulla gestione finanziaria.

Art. 17 – Consiglio Generale Confederale

Il Consiglio Generale Confederale è l'organo deliberante della C.E.S.I.

ART. 18 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale Confederale è composto:

- a) da 50 membri eletti dal congresso;
- b) dai rappresentanti delle associazioni federate esterne;
- c) dai rappresentanti delle associazioni federate interne;
- d) dal Capo dell'ufficio stampa, nominato dal Segretario Generale Confederale della C.E.S.I.

Art. 19 – COMPITI

Il Consiglio Generale Confederale:

- a) attua le deliberazioni del congresso;
- b) determina gli indirizzi sindacali, organizzativi e amministrativi della C.E.S.I., allo scopo di assicurare la massima funzionalità;
- c) approva il bilancio annuale;
- d) convoca il congresso;
- e) adotta provvedimenti disciplinari a carico dei componenti dello stesso consiglio;
- f) elegge nel suo seno il Segretario Generale Confederale e, su proposta di questi, il Consiglio Direttivo Confederale.

Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE: COMPITI

Il Consiglio Direttivo Confederale:

- a) attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale Confederale;
- b) delibera sulle ammissioni delle varie organizzazioni sindacali, sui conflitti tra le unioni provinciali confederali, e tra queste e le federazioni.

Art. 21 – CONVOCAZIONI

Il Consiglio Direttivo Confederale si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dal Segretario Generale Confederale su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo Confederale sono prese a maggioranza semplice.

Art. 22 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo Confederale è composto:

- a) da 25 membri eletti dal Consiglio Generale Confederale nel proprio seno;
- b) dai componenti della segreteria generale confederale (eletti in seno al consiglio direttivo, su proposta del Segretario Generale Confederale).

Art. 23 – COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE CONFEDERALE

La segreteria generale confederale è composta da 11 membri e cioè:

- a) dal Segretario Generale Confederale;
- b) dal Segretario Generale Confederale aggiunto;
- c) dal Segretario Generale Confederale organizzativo;
- d) dal Segretario Generale Confederale amministrativo;
- e) dal segretario confederale del settore F.P.;
- f) dal Segretario Generale Confederale Università;
- g) dal segretario generale settore enti-locali;
- h) dal Segretario Generale Confederale settore sanità;
- i) dal Segretario Generale Confederale settore scuola;
- j) dal Segretario Generale Confederale settore statale;
- k) dal Segretario Generale Confederale del settore pensionati.

Il Segretario Generale Confederale ha la facoltà di nominare altri segretari generali confederali, secondo le esigenze funzionali della confederazione.

I segretari generali sono responsabili dei settori di lavoro ad essi affidati.

Art. 24 – COMPITI

La segreteria generale confederale è l'organo esecutivo della confederazione.

La segreteria generale confederale:

- a) rappresenta la confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità;
- b) attua le deliberazioni del Consiglio Generale Confederale e del Consiglio Direttivo Confederale;
- c) prende tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare il normale funzionamento della confederazione;
- d) per il congresso confederale il rendiconto della gestione confederale accompagnato da apposita relazione. Detta relazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale Confederale.

Art. 25 - COMPITI DEL SEGRETARIO GEN. CONFEDERALE

Il Segretario Generale Confederale prende i provvedimenti necessari e tutte le misure atte ad assicurare il funzionamento della confederazione.

Il segretario confederale generale ha rappresentanza della C.E.S.I.

In caso di impedimento o assenza, la rappresentanza legale della C.E.S.I. è esercitata dal Segretario generale aggiunto.

Il Segretario Generale Confederale:

- a) designa la segreteria generale confederale tra i componenti del Consiglio Direttivo Confederale;
- b) nomina tutte quelle commissioni che ritiene utili per un efficace sviluppo della C.E.S.I.;
- c) nomina i commissari straordinari nelle federazioni interne in caso di violazioni dei principi e delle norme statutarie;
- d) convoca e presiede:
 - il Consiglio Generale Confederale il Consiglio Direttivo Confederale e Segreteria Confederale.

Artt. 26 e 27 - Omissis

Art. 28 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI CONFEDERALE

Elezione, composizione, funzioni, incompatibilità

Il collegio dei probiviri:

- a) è eletto dal congresso e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti;
- b) espleta le sue funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna;
- c) delibera su questioni di disciplina;
- d) decide sui ricorsi a seguito dei provvedimenti disciplinari adottati dalla segreteria generale confederale e risponde del suo operato alla segreteria generale confederale;
- e) dura in carica tre anni.

La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Nel caso di dimissioni o di mancanza per qualsiasi causa di componente effettivo, subentra il componente supplente. Le deliberazioni del collegio devono risultare da verbale trascritto da tutte le risultanti, nell'apposito registro e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il presidente del collegio è eletto dai membri effettivi nel suo seno. Le deliberazioni del collegio sono valide se prese a maggioranza.

Art. 29 - COLLEGIO DEI SINDACI CONFEDERALE

Elezione, composizione, funzioni, incompatibilità

La gestione sociale della confederazione è sottoposta al controllo del collegio dei sindaci.

Il collegio dei sindaci:

- a) è eletto dal congresso e si compone di tre membri effettivi e due supplenti;
- b) esplica mansioni previste dal vigente codice civile e risponde del suo operato al Consiglio Generale Confederale;
- c) esamina gli atti contabili e la situazione di cassa della confederazione;
- d) dura in carica tre anni;
- e) verifica ogni anno i registri contabili tenuti dalla segreteria generale confederale, redigendo appositi verbali, appone la firma, esamina gli atti contabili e la situazione di cassa ed attesta la loro esattezza e corrispondenza con le pezze d'appoggio.

La carica di sindaco del collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Nel caso di dimissioni o di mancanza per qualsiasi motivo di un componente supplente. Il presidente del collegio, è eletto dai membri effettivi nel suo seno. Le deliberazioni del collegio sono prese a maggioranza. Il collegio dei sindaci partecipa alle sedute del Consiglio Generale Confederale e del Consiglio Direttivo Confederale.

Art. 30 - ORGANI PERIFERICI

Sono organi periferici della Confederazione:

- 1) il segretario regionale confederale;
- 2) il congresso provinciale confederale;
- 3) il Consiglio Generale Provinciale Confederale;
- 4) il consiglio provinciale confederale;
- 5) il congresso comunale confederale,
- 6) il consiglio comunale confederale.

Art. 31 - IL SEGRETARIO REGIONALE CONFEDERALE NOMINA E FUNZIONE

Il segretario regionale confederale è nominato dalla segreteria generale confederale tra i segretari provinciali confederali della regione. Il segretario regionale confederale nel caso di gravi violazioni dello statuto confederale e nel caso di grave inefficienza della struttura confederale può disporre lo scioglimento degli organi comunali e provinciali nominando un commissario straordinario, su proposta del Segretario Generale Nazionale Confederale. Il segretario regionale risponde del suo operato direttamente al Segretario Generale Confederale.

Art. 32 - CONGRESSO PROVINCIALE CONFEDERALE

Il congresso provinciale confederale è il massimo organo deliberante della confederazione nella provincia. Esso viene ordinariamente convocato ogni tre anni; in qualsiasi momento, su deliberazione del Consiglio Generale Provinciale Confederale. Per poter partecipare al congresso provinciale confederale, occorre essere eletti delegati in base alle norme contenute nel regolamento di attuazione della confederazione. Il congresso provinciale confederale elegge:

- a) il Consiglio Generale Provinciale Confederale;
- b) approva la relazione sulla gestione finanziaria;
- c) fissa le direttive dell'azione sindacale nella provincia secondo le direttive impartite dalla segreteria generale confederale.

Art. 33 - CONSIGLIO GENERALE PROVINCIALE GENERALE

Il Consiglio Generale Provinciale Confederale è l'organo che rappresenta la confederazione nella provincia.

Art. 34 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale Provinciale Confederale è composto

- 1) dal segretario provinciale confederale;
- 2) dal segretario generale provinciale confederale aggiunto;
- 3) dal segretario generale provinciale confederale amministrativo;
- 4) dal segretario generale provinciale confederale organizzativo;
- 5) da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri, secondo l'entità della popolazione e degli iscritti.

Art. 35 - ELEZIONE

Il Consiglio Generale Provinciale Confederale è eletto dal congresso provinciale confederale secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della C.E.S.I. Il Consiglio Generale Provinciale Confederale elegge nel suo seno le cariche previste dall'art. 32.

Art. 36 - COMPITI

Il Consiglio Generale Provinciale Confederale esplica localmente funzione di collegamento e di coordinamento fra i vari consigli comunali confederali.

Il Consiglio Generale Provinciale Confederale segue le direttive emanate dalla segreteria generale confederale.

Art. 37 – CONVOCAZIONE

Il consiglio generale confederale si riunisce ogni tre mesi, su convocazione del segretario provinciale confederale, in qualsiasi momento, se il segretario provinciale ne ravvisa la opportunità.

Art. 38 – CONSIGLIO PROVINCIALE CONFEDERALE

Il consiglio provinciale confederale è eletto dal consiglio generale provinciale confederale nel proprio seno ed è composto:

- 1) dal segretario generale provinciale confederale;
- 2) dal segretario provinciale generale aggiunto;
- 3) dal segretario generale provinciale organizzativo;
- 4) da uno a tre membri del consiglio generale amministrativo;
- 5) da uno a tre membri del consiglio generale confederale provinciale.

Il consiglio provinciale confederale si riunisce una volta al mese, in linea ordinaria; in qualsiasi momento, quando il segretario provinciale confederale ne ravvisa la opportunità.

Art. 39 – SEGRETARIO GENERALE PROV. CONFEDERALE

Il segretario generale provinciale confederale rappresenta a tutti gli effetti la confederazione provinciale. Il segretario generale confederale ha la rappresentanza legale della confederazione a livello provinciale. Il segretario generale provinciale confederale convoca e presiede il consiglio generale provinciale confederale ed il direttivo provinciale confederale.

Il segretario generale confederale, se lo ritiene opportuno, dispone la creazione di una struttura confederale a livello zonale, allo scopo di ordinare l'attività sindacale di un gruppo di sezioni comunali confederali. In tal caso, nomina il responsabile zonale confederale.

Art. 40 – CONGRESSO COMUNALE CONFEDERALE

I delegati eletti presso le varie strutture sindacali comunali della C.E.S.I. partecipano al congresso comunale confederale.

Il congresso comunale confederale:

- a) elegge il consiglio comunale confederale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della C.E.S.I. ed è composto da un minimo di sette, ad un massimo di trenta componenti;
- b) approva la relazione finale della gestione finanziaria.

Art. 41 – CONSIGLIO COMUNALE CONFEDERALE

Il consiglio comunale confederale è eletto dal congresso comunale confederale secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della C.E.S.I.

Il consiglio comunale della C.E.S.I. elegge nel suo seno il direttivo comunale confederale così composto:

- a) il segretario comunale confederale;
- b) il segretario comunale confederale aggiunto;
- c) il segretario comunale confederale amministrativo;
- d) il segretario confederale organizzativo;
- e) il segretario comunale confederale sindacale.

Art. 42 – COMPOSIZIONE

Il consiglio comunale confederale è composto:

- a) dal segretario comunale confederale;
- b) dal segretario comunale aggiunto;
- c) dal segretario comunale organizzativo;
- d) dal segretario comunale confederale amministrativo;
- e) dal segretario comunale confederale sindacale;
- f) da un minimo di due ad un massimo di 23 componenti.

Art. 43 – COMPITI

Il consiglio comunale confederale rappresenta la C.E.S.I. a livello comunale e segue le direttive impartite dal segretario generale confederale provinciale ed, ove esiste, anche le direttive del responsabile zonale confederale.

Art. 44 – CONTRIBUTI SINDACALI

I contributi sindacali sono l'unica fonte di finanziamento e di autosufficienza della confederazione.

La segreteria generale confederale stabilisce annualmente l'ammontare dei contributi sindacali che sono obbligatori per tutti gli iscritti e per le associazioni federate. Sulla base di tali contributi la C.E.S.I. rilascerà la tessera confederale che è obbligatoria per tutti gli associati, comunque aderenti alla confederazione C.E.S.I.. La tessera confederale rappresenta l'unico documento valido per dimostrare la propria adesione all'organizzazione sindacale.

L'unica eccezione per tale articolo è per il S.E.I.O.S. – Scuola che essendosi costituita precedentemente alla C.E.S.I. conserva tutte le autonomie statutarie e amministrative, con la sola eccezione di rispettare la linea sindacale nazionale della C.E.S.I.; lo statuto della C.E.S.I. non si può applicare alla federazione interna S.E.I.O.S. – Scuola per i motivi sopra menzionati.

Art. 45 – OBBLIGAZIONI

La segreteria generale confederale ha la facoltà di controllare la gestione degli organi periferici in qualsiasi momento. La segreteria generale e confederale non assume nessuna responsabilità per le spese e gli impegni contratti dai componenti degli organi periferici e delle associazioni federate. Tutte le passività sono: a carico dei componenti degli organi periferici per l'attività sindacale svolta nella provincia; a carico dei componenti degli organi centrali; per l'attività nazionale svolta dalle Associazioni federate. La C.E.S.I. pertanto, in materia di spese, risponde sia verso i terzi che di fronte alla Autorità Giudiziaria, soltanto delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Confederale pro-tempore.

La C.E.S.I. non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo da qualsiasi Organizzazione aderente o federate (interne ed esterne). E ciò ripetersi a qualsiasi titolo, per qualsiasi sede ed a qualsiasi livello. Le organizzazioni di categoria ed i dirigenti che le rappresentano sono responsabili per gli impegni da essi direttamente assunti verso chicchessia e non possono, per qualsiasi titolo o causa, esserne esonerati.

Art. 46 – CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono gratuite. È ammesso soltanto il rimborso delle spese autorizzate. In deroga a quanto precede, saranno deliberate, dal consiglio direttivo confederale, speciali indennità per incarichi di particolare rilevanza di impegno.

Art. 47 – AGITAZIONI E SCIOPERO

Lo stato di agitazione sindacale può essere indetto in qualsiasi momento dagli organi periferici della confederazione o dalle associazioni federate, nell'ambito delle leggi che regolano la vita democratica e i codici di autoregolamentazione degli stessi, dalla C.E.S.I. accettati. Lo sciopero può essere proclamato quando è stata constatata l'impossibilità di raggiungere una intesa sulle questioni che formano oggetto di vertenza. La C.E.S.I. è tenuta a darne comunicazione agli Organi competenti dello Stato ed all'eventuale controparte.

Art. 48 – ASSOCIAZIONI FEDERATE

Le associazioni federate locali e nazionali, in sede di contrattazione, hanno l'obbligo di attenersi ai principi informativi stabiliti dalla C.E.S.I. e debbono, altresì, dare in tempo utile, alla segreteria generale confederale pronta ed esauriente informazione sulle rivendicazioni e sulle attività preliminari preludenti gli accordi per evitare soluzioni proposte non confacenti alle richieste della categoria.

Gli statuti delle organizzazioni sindacali aderenti alla C.E.S.I. non possono contenere norme in contrasto con quelle del presente statuto, fermo restando quanto già ribadito per il S.E.I.O.S.-Scuola. Le norme contrastanti sono da considerare nulle a tutti gli effetti e sono sostituite di diritto da quelle dello statuto della C.E.S.I.

Art. 49 – PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale confederale è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Confederazione a qualsiasi titolo pervenuti;
- b) dalle eccedenze annue delle entrate sulle uscite;
- c) dalle entrate straordinarie da parte di soci sostenitori ed onorari.

La qualifica di socio sostenitore ed onorario può essere attribuita ad Enti e società. I soci sostenitori ed onorari non hanno diritto al voto.

Soci sostenitori: sono tali tutte le persone (fisiche e giuridiche) capaci di contribuire considerevolmente allo sviluppo ed all'affermazione della vita della Confederazione.

Soci Onorari: sono tali tutte le persone (fisiche e giuridiche) benemerite nel campo della cultura, della politica e dell'arte che conferiscono alla Confederazione dignità e prestigio. La segreteria generale confederale può attribuire la qualifica di Presidente Onorario, a livello Nazionale o periferico a tutte quelle persone che sostengono lo sviluppo della C.E.S.I. conferendole prestigio di particolare rilievo.

Art. 50 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 51 - SCIoglimento

Qualora si verifica una crisi reputata grave ed insanabile per la Confederazione, il consiglio generale confederale su parere del segretario generale confederale, può deliberare lo scioglimento della C.E.S.I. a seguito di referendum interno. Deliberato lo scioglimento il Consiglio Generale Confederale nomina un comitato liquidatore composto da 5 membri. Le attività sociali eventualmente residue dovranno essere destinate ad opera di beneficenza in favore di lavoratori o Enti che perseguono carattere assistenziale e sociale e non di lucro.

Art. 52 – DISPOSIZIONI FINALI

La segreteria generale confederale può deliberare la decadenza di qualsiasi carica nei confronti di coloro che risultino abitualmente assenti alle sedute degli organi cui appartengono e procedere alla loro sostituzione.

Art. 53 – PERIODICO DELLA CONFEDERAZIONE

Il Periodico della Confederazione della C.E.S.I. è: “Europa Futura”.

Art. 54 – GESTIONE COMMISSARIALE

La segreteria generale confederale, nel caso di grave inefficienza della struttura organizzativa della confederazione e delle federazioni a tutti i livelli, dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento dei vari organi e la nomina di un commissario straordinario. Il Commissario straordinario, entro 3 mesi, promuove la ricostituzione degli organi statutari. Fino a quando le cause che hanno determinato lo scioglimento dei vari organi non saranno cessate, la Gestione commissariale si intenderà automaticamente prorogata. A seguito di congresso cessa immediatamente la Gestione Commissariale. L’art. 54 è inapplicabile per il S.E.I.O.S.-Scuola come per gli artt. precedenti.

Art. 55 – DISPOSIZIONI FINALI GESTIONALI

Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo la costituzione della C.E.S.I. nei termini di legge. I nominativi che, all’atto della Costituzione della Confederazione C.E.S.I., risultano eletti alle varie cariche sociali saranno considerati soci fondatori. I soci fondatori possono essere eletti alle varie cariche sociali previste dal presente Statuto.

La gestione della Confederazione, portata avanti dai soci fondatori nelle varie cariche sociali, è ritenuta a forma commissariale fino a quando gli stessi in modo collegiale ed a maggioranza semplice, con verbale scritto, non stabiliranno la data del 1° Congresso della Confederazione, nei vari livelli Statutari.

Adde: “il Segretario Generale della Confederazione ha la facoltà di aumentare, fino al 1° Congresso, i componenti della Confederazione, secondo le esigenze funzionali della Confederazione”.

Lo Statuto della Confederazione Europea Sindacati Indipendenti è di 55 articoli.